

## Legge di stabilità, ecobonus 65% esteso anche alle caldaie a biomasse

Legge di stabilità, ecobonus 65% esteso anche alle caldaie a biomasse

Per le spese sostenute nel 2015 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse

Giovedì 27 Novembre 2014

[inCondividi](#)

---

Sul fronte degli incentivi fiscali sono diverse le novità introdotte alla legge di stabilità 2015 ora all'esame della Camera dei Deputati.

Oltre all'estensione dell'ecobonus 65% alle schermature solari e la riconferma per tutto il 2015 del bonus 65% antisismica - per gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici esistenti - ([LEGGI QUI](#)), ieri la commissione Bilancio della Camera ha approvato un altro emendamento ai sensi del quale potranno beneficiare della detrazione fiscale del 65% anche le spese sostenute nel 2015 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

**Il tetto massimo detraibile è di 30.000 euro.** Con questo emendamento **salterebbe dunque quel vincolo per cui l'installazione di una caldaia a biomasse poteva beneficiare della detrazione fiscale del 65% solo se in conseguenza all'installazione l'immobile raggiunge specifici requisiti energetici.**



**LA NORMATIVA ATTUALE: PER LA CALDAIA A BIOMASSE ECOBONUS 65% VINCOLATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO.** Fino ad oggi, infatti, non essendo contemplata all'interno degli interventi agevolabili per la sostituzione del generatore di calore, l'installazione di una caldaia alimentata a biomasse poteva rientrare nel comma 344, relativo alla riqualificazione energetica globale dell'edificio che ammette alla detrazione qualsiasi opera che permetta all'edificio di raggiungere un determinato indice di prestazione energetica invernale ([LEGGI TUTTO](#)).

Pertanto, come si spiega sul sito nella rubrica curata da Agefis, fino al 31 dicembre 2014 va tenuto conto del fatto che per poter usufruire dell'agevolazione consistente nella detraibilità ai fini IRPEF del 65% della spesa sostenuta per l'intervento finalizzato al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 344, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e succ.(Finanziaria 2007) l'intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all'Allegato A di cui al DM 11.03.08 e deve inoltre assicurare i requisiti seguenti:

1. un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
2. il rispetto dei limiti di emissione di cui all'Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
3. l'utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell'Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
4. inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell'allegato C al D. Lgs. n. 192 del 2005;
5. la rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato

e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA.

Leggi anche: [“Bonus 65% antisismica prorogato a tutto il 2015”](#)